



COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

(PROVINCIA DI LECCO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2020

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili che si celebrano nel territorio del Comune di Annone di Brianza, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. da 106 a 116 del codice civile e della legge 76/2016.
2. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sala del Consiglio o in altra Sala a ciò adibita..

ART. 2 - Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

ART. 3 – Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, su domanda degli interessati, oltre che, nella Sala giunta sita al primo piano della casa comunale, e nella Sala del consiglio di “Villa Cabella” sita in via Maggiore, 13, anche in sale appositamente individuate presso ristoranti, debitamente autorizzati, ai sensi delle procedure normativamente previste, che per queste occasioni assumono la denominazione di “Casa Comunale”.

ART. 4 – Istanza di celebrazione del matrimonio civile e costituzione di unione civile

1. L'istanza di celebrazione del matrimonio civile ovvero della costituzione dell'unione civile va presentata all'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco, secondo il modello allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale.

2. La domanda dovrà essere prodotta al Sindaco con registrazione di protocollo almeno 60 giorni prima della celebrazione del matrimonio; ai nubendi verrà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma (All. A – ris.) della prenotazione entro 15 giorni lavorativi dalla data del protocollo.

3. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. Del D.P.R. 396 del 03-11-2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

ART. 5 – Costo del servizio

1. L'utilizzo dei locali indicati all'art. 3 per la celebrazione di matrimoni civili e per la sostituzione delle unioni civili è

- gratuito qualora anche uno solo dei nubendi sia residente nel Comune di Annone di Brianza, qualunque sia la sede prescelta;
- a pagamento per i non residenti nel territorio comunale.

2. Le tariffe dovute per l'utilizzo del locale adibito alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni presso le sedi comunali e presso i locali privati autorizzati sono specificate nell'allegato B.

3. L'importo delle tariffe non comprende le spese per l'allestimento e l'arredo della sala, che è a carico dei richiedenti la celebrazione del matrimonio, nel caso non si usufruisca dell'arredo in dotazione presso la Villa Cabella.

4. Nei casi in cui è previsto il pagamento della tariffa di cui all'allegato B, i richiedenti dovranno presentare ricevuta di avvenuto versamento almeno dieci giorni prima della data stabilita per la celebrazione. Nel caso di mancato pagamento il Comune si riserva la possibilità di annullare la prenotazione e il matrimonio sarà celebrato presso la Sala giunta nell'orario disponibile.

5. Nel caso in cui la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.

6. Nessun rimborso sarà corrisposto qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti

ART. 6 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
3. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, e per procedere alla sottoscrizione alla presenza dei nubendi di un apposito verbale, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

ART. 7 - Formalità preliminari alla celebrazione

1. Almeno dieci giorni prima della data prevista per la celebrazione, i nubendi dovranno consegnare all'Ufficio di Stato Civile, la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.
2. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

PARTE SECONDA

MATRIMONI E UNIONI CIVILI PRESSO SEDI PROPRIETÀ COMUNALE

ART. 8 - Orario di celebrazione presso sedi di proprietà comunale

1. I matrimoni civili e le unioni civili presso le sedi comunali sono celebrati durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità del celebrante, della sala e al pagamento delle tariffe previste nell'allegato al presente regolamento.
2. Il rito non potrà essere concomitante con altri riti civili all'interno del Comune o in altri siti privati. Pertanto, il giorno e l'orario saranno definiti solamente previa acquisizione della disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 9 - Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e gli atri dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
3. Il Comune di Annone di Brianza si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

ART. 10 - Prescrizioni per l'utilizzo

1. E' fatto divieto il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia, negli atri comunali, nei giardini e nei portici.
2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.
4. Tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con l'ufficio dello Stato Civile.

ART. 11 – Capienza delle sale

1. La Sala giunta, presso la sede comunale, ha una capienza massima di numero 10 persone.
2. La Sala consiliare, presso Villa Cabella, ha una capienza massima di numero 50 persone.
3. Tali limiti non possono in ogni caso essere superati e dell'osservanza degli stesso risponde il soggetto richiedente.

PARTE TERZA

MATRIMONI E UNIONI CIVILI PRESSO RISTORANTI

ART. 12 - Orario di celebrazione presso sedi esterne

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, nel giorno indicato dalle parti, nel rispetto dei seguenti orari:
 - Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30
 - sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00
2. In caso di richiesta di celebrazione di matrimoni civili e di unioni civili presso la sede comunale che risultasse concomitante con la celebrazione presso sedi esterne o viceversa, verrà adottato il criterio della priorità di prenotazione. Pertanto, il giorno e l'orario saranno definitivi solamente previa acquisizione della disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile.
3. Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti feste/ periodi:
 - 1° e 6 gennaio;
 - la domenica di Pasqua ed il lunedì immediatamente successivo ("pasquetta")
 - 23 aprile (festa patronale);
 - 25 aprile;
 - 1° maggio;
 - 2 giugno;
 - 15 agosto;
 - 1° novembre;
 - 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

ART. 13 – Organizzazione del servizio

1. I registri per gli atti di matrimonio/unioni civili verranno tenuti presso la sede di celebrazione del matrimonio/unione civile solo per il tempo necessario alla celebrazione mentre, per il resto, saranno tenuti, conservati e custoditi nei locali dell'Ufficio di Stato Civile, sito nel Palazzo Comunale in Via S. Antonio, 4.
2. Il trasporto dei registri dall'Ufficio centrale agli Uffici destinati alla celebrazione e da questi all'Ufficio di Stato Civile, verrà effettuato a cura dell'Ufficiale di Stato Civile delegato, con la cura e le cautele necessarie.
3. Lo svolgimento della cerimonia dovrà essere completato in 45 minuti.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione:
 - Codice Civile;
 - D.P.R. 03/11/2000, n. 396, recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile”;
 - D.lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 - lo statuto comunale;
 - per quanto riguarda la celebrazione in siti privati (ristoranti) le convenzioni stipulate tra i soggetti autorizzati ed il Comune di Annone di Brianza.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo la sua approvazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo; da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.
2. Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente provvedimento.